

tivi in ordine ad una delega che dovrebbe rappresentare in questi termini un esercizio ordinario da parte del Governo.

Un altro esempio di timidezza è la scomparsa in questo testo, a differenza di quanto era avvenuto nella prima lettura, di qualsiasi riferimento ai reati in materia di urbanistica. Perfino le violazioni alla disciplina sui calcoli statici esige il pesante impegno dello Stato in sede giurisdizionale.

La proposta di legge, come dicevo prima, non è soltanto timida, ma anche molto confusa. Si pensi alla delega in materia di sanzioni alternative alla detenzione, un terreno sul quale si può e si deve lavorare purché non in termini così generici e così imprecisi; un terreno sul quale sarebbe necessaria invece una riflessione molto più approfondita se non monotematica.

Concludo con un dato che è già stato ricordato. La denuncia della insufficienza di questo testo viene dalla stessa maggioranza che ha proposto l'ordine del giorno poi accolto dal Governo: cos'è questa serie di previsioni contenute nell'ordine del giorno, che in parte accolgono e riprendono rilievi formulati dal Polo fin dall'inizio della discussione, se non una denuncia di carenze?

Concludo dicendo che tutto ciò militerebbe a favore del voto contrario sul provvedimento in esame ma, lo ripeto, tale determinazione potrebbe essere letta come contrarietà alla depenalizzazione in quanto tale; riteniamo, perciò, che l'astensione rappresenti la maniera più chiara per far emergere il favore ad un intervento di depenalizzazione ma, al tempo stesso, i numerosi rilievi critici che si possono e si devono formulare nei confronti del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cesetti. Ne ha facoltà.

FABRIZIO CESETTI. Signor Presidente, cercherò di essere breve.

Non può essere revocato in dubbio che una delle cause strutturali della crisi della

giustizia nel nostro paese debba essere individuata nell'eccessivo numero di illeciti penali, molti dei quali non rispondono più al comune sentire sociale. L'ipertrofia del diritto penale ha prodotto molti effetti negativi perché, in primo luogo, ha indebolito la stessa efficacia e credibilità dello strumento penale, tanto che oggi esiste una depenalizzazione di fatto derivante dall'impossibilità di dare corso a tutte le notizie di reato senza che i reati stessi si estinguano per intervenuta prescrizione; nel contempo, tale ipertrofia ha pesantemente condizionato il buon funzionamento della giustizia penale, indebolendo la tutela della collettività con riguardo alla repressione delle figure di reato più gravi, tanto che l'esito aberrante della proliferazione di norme penali è un sistema che finisce per premiare i disonesti che, di norma, dispongono di mezzi maggiori per eludere l'effettività della sanzione.

La depenalizzazione rappresenta anche l'occasione per riconsiderare quali siano oggi per la collettività i beni primari della persona e della società, in relazione alla tutela dei quali si ritiene indispensabile ricorrere alla sanzione penale. La depenalizzazione non è, dunque, semplicemente uno strumento deflattivo; certo, è anche questo, ma la deflazione deve essere — come è — una conseguenza e non la causa del provvedimento.

Il provvedimento in esame è anche una doverosa risposta a tutti coloro che, da più parti, hanno giustamente denunciato come necessità primaria anche per il funzionamento del processo una forte diminuzione del carico dei procedimenti nella prospettiva del diritto penale minimo. È evidente che, in questo modo, non si vuole affermare che pur di far funzionare il nuovo codice di rito si possa abbassare la soglia della repressione al di sotto dell'esigenza di tutela dei beni primari, individuali e collettivi; si vuole, invece, evidenziare l'assurdità di una sterminata ed illogica previsione di punibilità che, oltre a contrastare — come ho già detto — con le esigenze di giustizia e con la funzione generale preventiva della pena, di fatto è condannata ad una

sostanziale non effettività per le sue stesse dimensioni che renderebbero inefficiente qualunque codice di rito. Sotto questo profilo, l'emergenza è evidente a tutti, operatori del diritto e, soprattutto, utenti del servizio.

La depenalizzazione non tende necessariamente a privare un determinato illecito di una qualsiasi sanzione ma, ove ne ricorrano i presupposti, a spostarne la collocazione da uno ad un altro ramo dell'ordinamento e a mutarne il tipo di sanzione in ragione del diverso grado di rilevanza attribuito a valori che non si ritengono più di primaria importanza sociale.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, che trae origine da una proposta di legge presentata dal collega Bonito e da altri deputati dei democratici di sinistra-l'Ulivo, non è, quindi, soltanto uno strumento di deflazione molto rilevante, ma anche un contributo decisivo, di natura culturale e politica, per disegnare su basi moderne, democratiche ed efficienti un nuovo sistema sanzionatorio nel nostro paese.

Avremmo magari desiderato che il Senato avesse compiuto un'opera di ampliamento della depenalizzazione, ma ciò non è avvenuto. Nello specifico, comunque, il provvedimento è sufficientemente organico e ha il nostro totale e convinto consenso anche perché, in molti casi, non si è scelta la semplice trasformazione di sanzioni penali in sanzioni amministrative, ma sono stati anche individuati strumenti alternativi. Per quel che ci riguarda, siamo anche disponibili, come annunciato dal collega Bonito nel corso della discussione sulle linee generali, a discutere da subito su una nuova delega per una più ampia depenalizzazione; anzi, in questa direzione ci impegneremo.

In conclusione, il gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo non solo voterà a favore, ma valuta anche con grande soddisfazione l'approvazione definitiva di un provvedimento che in tema di giustizia è certamente uno dei più importanti di questa legislatura; essendo, infatti, di natura strutturale, produrrà effetti positivi

sulla nostra giustizia penale e contribuirà, insieme con altri provvedimenti, già approvati o in via di approvazione (come quello sul giudice unico), a ridare maggiore efficienza e dignità alla giustizia nel nostro paese, che ne ha un grande bisogno (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, nel corso della prima lettura sono state portate molte argomentazioni sia in Commissione che in Assemblea e non vorrei ripeterle per chiarezza e per semplicità.

Oggi è il 16 giugno. Il 2 giugno questo provvedimento non è stato approvato dall'Assemblea per la mancanza del numero legale. Di ciò, noi della lega nord per l'indipendenza della Padania ci compiaciamo essendo forse tra coloro che sono stati responsabili di questo esito: in tal modo abbiamo forse impedito le celebrazioni per un provvedimento che non ci piace, che non ci è mai piaciuto e lo abbiamo sempre detto a chiare lettere. Le celebrazioni, forse, erano già pronte: il 2 giugno, infatti, doveva entrare in vigore questa riforma, che necessariamente è stata dimezzata, e questo Parlamento, questa maggioranza e questo Governo sono riusciti a far approvare il provvedimento! Ciò non è avvenuto e ce ne compiaciamo.

Oggi, forse, la stessa maggioranza, lo stesso Governo e lo stesso Parlamento comunicheranno l'approvazione di questa legge con un tono minore. Si tratta infatti di una legge minore, di una legge-tampone, di un provvedimento che era stato inizialmente inserito nel « pacchetto Flick », se ricordiamo bene, con grandi premesse di innovazione strutturale della giustizia; invece arriva miseramente in fondo, come dicevo prima, con articoli che sono una delega di una delega, con talune approssimazioni e con un ordine del giorno che cerca di porre rimedio a ciò

che non si è riusciti a fare. Sottolineo soprattutto che il provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea completamente blindato poiché non è possibile introdurre neppure qualche modifica anche se riconosciuta necessaria da tutti, dalla maggioranza e addirittura dal Governo. Il tutto viene demandato ad un fantomatico ulteriore decreto, cioè ad un progetto di legge che il Governo presenterà, e che chiameremo « depenalizzazione 2 — la vendetta » o qualcosa del genere. In questo non solo si cercherà, come al solito, di ampliare, come spero, gli argomenti che non si sono voluti introdurre in questo provvedimento, ma verrà anche riprodotta la solita riletture del provvedimento. Ciò accade dopo due anni in cui questo provvedimento è giaciuto in Senato dove deve ritornare, mentre noi dobbiamo « bercelo », forse come cicuta, per una estrema *ratio*.

Eppure, noi della lega nord per l'indipendenza della Padania ci eravamo approssimati a questa depenalizzazione dei reati minori con un estremo interesse! Lo avevamo dichiarato. Se alcuni tra voi hanno il coraggio di rivedere tutte le proposte emendative da noi avanzate in Commissione e in Assemblea in occasione della prima lettura, si accorgeranno che in questo provvedimento è completamente mancato il coraggio di affrontare alcune tematiche che proprio la maggioranza che sostiene questo Governo e i componenti di questo Governo hanno sbandierato per più di quarant'anni. Mi riferisco ovviamente, come avrete già capito, ai reati di opinione. Tale problema non è stato assolutamente affrontato. Il collega Bonito si è detto disponibile a rivedere la norma ed anche il collega Carotti adesso annuisce. Però, noi della lega nord per l'indipendenza della Padania non ci fidiamo. C'era tutto il tempo per farlo adesso. Il 2 giugno è passato: perché non si ha il coraggio di riportare indietro l'esame di questo provvedimento, di modificarlo nelle parti che era assolutamente indispensabile rivedere, per le quali voi vi eravate battuti e delle quali noi stiamo subendo le conseguenze? Voi non avete questo coraggio. Quando il ministro Diliberto venne in Commissione

ad esporre le sue linee programmatiche, disse che entro il 2 giugno il Governo avrebbe mantenuto fede ai suoi propositi. Io gli ho riconosciuto un grande coraggio e in tutta onestà ho pensato e ho sperato che anch'egli — che proviene dalle vostre stesse parti, che per anni ha combattuto una battaglia per i diritti civili e per certe libertà fondamentali dell'individuo —, nell'ambito di quel coraggio di portare avanti un provvedimento ormai avversato anche dagli avvocati, per certi versi, oltre che dalla « casta » dei magistrati, avrebbe avuto lo sprone di inserire qualche reato di opinione dei tanti che non abbiamo avuto il coraggio di inserire nel provvedimento in Commissione. Non li cito per decenza, perché sarebbe l'ennesima volta; lo faremo forse dopo che ci saremo fidati di tutte queste deleghe, che come al solito andranno a finir male, perché per metà ce le boccherà la Corte costituzionale e per metà ce le boccherà il cittadino nella pratica.

È mancato questo coraggio e ci dispiaciamo, perché il nostro approccio era quello di arrivare ad un risultato positivo: crediamo infatti che occorra una depenalizzazione dopo tanti decenni in cui è cambiato il senso comune del pudore, è cambiata l'incidenza sociale e la tipologia dei reati. Questo provvedimento va nella direzione giusta in senso generale, ma è mancato completamente il coraggio di agire nei settori chiave.

Ma c'è di peggio. Alcuni reati — mi riferisco a quelli ambientali e nel settore alimentare — diventano addirittura pericolosi, mentre noi abbiamo affrontato questa depenalizzazione dei reati minori soltanto dal punto di vista delle esigenze dell'apparato burocratico della giustizia nel gestire tale settore. Tutti sappiamo come sia « combinato » questo apparato della giustizia e come la giustizia venga esercitata, come lo sia stata in passato e come lo sarà negli anni a venire. Sappiamo tutti come il cittadino soffra per questa situazione e ne soffre soprattutto per i reati di ordine fiscale, per i reati che coinvolgono la vita del cittadino nei rapporti con gli altri cittadini, con le imprese,

con lo Stato. Uno Stato senza giustizia è uno Stato senza democrazia. Quindi, sarebbe stato necessario depenalizzare reati ormai obsoleti in un moderno concetto della vita sociale ed economica e riportarci al livello di un'Europa, nella quale siamo, ma con le pezze nei pantaloni, come può confermare chi abbia avuto qualche esperienza con la giustizia all'estero oppure gli stranieri che vengono in Italia e sono sottoposti a provvedimenti della giustizia italiana.

È mancata questa volontà. Si è ricorsi ad un ordine del giorno, sul quale ci siamo astenuti perché non dice nulla.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, dovrebbe concludere.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, concludo confermando il voto contrario dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania a questa depenalizzazione dei reati minori, che mira soltanto a deflazionare il carico della « casta » dei magistrati. Non depenalizza, invece, quelli che a nostro avviso sono i veri reati da depenalizzare: i reati di opinione; la considero una grossa colpa della sinistra, che sostiene il Governo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, accolgo il suo invito ad essere breve, anche in considerazione del fatto che oggi dovremmo esaminare un altro provvedimento di competenza della nostra Commissione che speriamo venga approvato (mi riferisco al testo unificato in materia di competenza penale del giudice di pace), e dunque dichiaro rapidamente il voto favorevole del nostro gruppo sulla proposta di legge in esame.

Sulla materia, si è svolta una lunga discussione in Commissione giustizia nel corso delle diverse letture del provvedimento ed il relatore è stato disponibile ad accogliere molti emendamenti dell'opposizione, oltre che della maggioranza. Il

risultato è un provvedimento che risponde alle esigenze, enunciate più volte non soltanto dai cittadini ma anche da settori dell'avvocatura e della magistratura, di diminuire le fattispecie penalmente rilevanti. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Copercini sui delitti d'opinione, fermo restando che nel loro ambito vanno operate alcune distinzioni, siamo disponibili ad affrontare il discorso e a prevedere forme di depenalizzazione per alcuni di essi. Anche in materia fiscale, è stata prevista la depenalizzazione di numerose fattispecie, mantenendo un residuo ambito penale per fatti che abbiano notevole rilevanza sociale e prevedendo requisiti minimi per potersi dar luogo a sanzioni penali.

Ritengo pertanto che dalla discussione sia scaturito un provvedimento che possa davvero soddisfare la stragrande maggioranza del Parlamento, e spero dei cittadini italiani. Esso consente ai giudici di pace di avviare il loro lavoro in vigenza di una normativa che consente di ridurre in parte il lavoro che intasava gli uffici del pretore e che ora non dovrebbe più intasare quelli del giudice unico. Unitamente all'altro provvedimento in materia di competenza penale del giudice di pace, che speriamo di approvare oggi, ci auguriamo di aver consentito così un migliore decollo del provvedimento sul giudice unico: ci auguriamo, in sostanza, che la giustizia possa avere un cammino più rapido e spedito rispetto a quanto avviene attualmente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, svolgerò solo alcune considerazioni per ribadire ciò che il collega Gazzilli ha già portato all'attenzione dell'Assemblea. Quello in esame è un provvedimento bluff, che naturalmente non porterà alcun beneficio nelle acque agitate della giustizia. La posizione del gruppo di forza Italia nei confronti di questo panpenalismo sfrenato è ormai risaputa: a nostro avviso, è

ineludibile la modifica di parte consistente dell'ordinamento vigente nel senso di ridurre l'ambito di applicazione delle sanzioni penali, trasformando in illeciti amministrativi alcuni reati di relativa gravità. Né valgono le osservazioni su questo provvedimento relativamente al fatto che esso si limiterebbe ad alleviare il carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, perché non si produrrà tale risultato, visto che è stata depenalizzata una serie di reati che mai si erano visti nelle aule giudiziarie italiane.

Sostanzialmente, invece, il provvedimento in esame, più che ad una depenalizzazione, porta ad una penalizzazione, in quanto, con le deleghe previste, si danno ulteriori possibilità al Governo di portare avanti una politica penale e fiscale che stravolge gli orientamenti propri di questo ramo del Parlamento. La legge n. 516 del 1992, in materia di reati penali tributari (la cosiddetta legge sulle manette agli evasori) venne approvata sulla base di pressioni demagogiche, nella convinzione che l'introduzione di pesanti sanzioni penali avrebbe automaticamente indotto i soggetti meno propensi ad adempiere alle obbligazioni tributarie ad adeguarvisi. L'esperienza, in realtà, ha dimostrato, senza ombra di dubbio (nessuno può smentire queste affermazioni), l'assoluta mancanza di fondamento di tale convinzione: infatti, proprio a causa dello stato critico dell'amministrazione giudiziaria, la previsione di reati tributari si è tradotta in una crescita di contenzioso e di arretrato pendente presso gli uffici giurisdizionali, senza che ciò abbia comportato alcun vantaggio per l'erario in termini di incassi.

Va tuttavia chiarito che l'esigenza ormai largamente avvertita, e parzialmente recepita dal provvedimento in discussione, di un ridimensionamento della sfera di applicazione del diritto penale, non trae origine esclusivamente dalla situazione patologica che contraddistingue la nostra giustizia, ma anche dalla consapevolezza che l'ambito dei comportamenti penal-

mente rilevanti e sanzionabili non può che essere circoscritto entro dimensioni ragionevoli.

Altrimenti si ha l'effetto esattamente contrario: la criminalizzazione generalizzata, che riguardi anche comportamenti che non determinano danni significativi, viene inevitabilmente concepita come vessatoria. Ecco perché è necessario, da parte del legislatore, nella sua politica giudiziaria recepire, equilibrandole, le istanze dei cittadini e l'offensività allo Stato.

Al di là di questi aspetti di carattere generale, è indispensabile provvedere ad una consistente modifica della legislazione penale e tributaria, a partire proprio dalla legge n. 516 del 1982, così come è affermato, tra l'altro, nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge in discussione. Tanto è vero che questo ramo del Parlamento, in prima lettura, ebbe ad operare una forte depenalizzazione dall'articolo 1 all'articolo 3, lasciando salvo naturalmente — e ben fece — l'articolo 4 della legge n. 516, cosa che poi è stata stravolta al Senato. Ci siamo ritrovati, quindi, con una indicazione al Governo addirittura contraria al titolo della norma; infatti, si parla di depenalizzazione ma, allo stesso tempo, si dà la possibilità al Governo, attraverso la delega di cui all'articolo 9, di arrivare ad una forte penalizzazione per quei reati tributari per i quali, invece, questo stesso ramo del Parlamento auspicava la depenalizzazione.

Allora, è necessario riassumere per sommi capi ciò che questo Governo intenderà fare, sulla base della delega che oggi gli stiamo conferendo. In primo luogo, appare intollerabile la pretesa del Governo di farsi conferire ulteriori deleghe. Sappiamo qual è stato il dibattito in quest'aula e conosciamo l'affermazione del Presidente del Consiglio che proprio in questa sede è venuto a dire che, evidentemente, esiste un eccesso di deleghe, tuttavia ci apprestiamo a darne altre tre al Governo proprio in materia penale. Non so se altri paesi legiferino in questo modo nella medesima materia.

Tra l'altro, occorre rilevare che, all'interno dell'esecutivo, il ministro Visco si è particolarmente distinto per il ricorso esasperato alle deleghe ed al legiferare prescindendo dagli orientamenti del Parlamento in materia fiscale. Per questo motivo non appare condivisibile la previsione di ulteriori deleghe, così come occorre segnalare la insoddisfacente qualità della formulazione della proposta di legge in esame, nella quale incomprensibilmente non sono state accorpate in un unico articolo le diverse disposizioni concernenti la normativa penale e tributaria. Mi riferisco, in particolare, alle norme di cui al comma 1 dell'articolo 6 e quelle di cui all'articolo 9. Ciò appare tanto più illogico in considerazione dei termini differenti previsti per l'esercizio delle due distinte deleghe, nonché della portata limitata delle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 6, che si riferiscono specificamente alle sanzioni in materia doganale, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera *d*), riguardante un aspetto di carattere generale, quale la necessità di provvedere all'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

In secondo luogo, occorre rilevare che non appaiono chiari i motivi per i quali la revisione della disciplina vigente si riferisca soltanto ad alcuni comparti della materia tributaria, vale a dire il regime doganale stesso e le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non si sia colta invece l'occasione per provvedere ad un organico e compiuto riordino del complesso della normativa esistente.

Per quanto concerne specificamente l'articolo 9, occorre evidenziare l'estrema genericità dei criteri e dei principi di delega che, di fatto, attribuiscono al Governo una totale libertà di manovra. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne le soglie di punibilità, a partire dalle quali dovrebbe intervenire la sanzione penale. Al riguardo, il testo introduce due distinti parametri: il primo, espresso in valori assoluti, consistenti in un certo ammontare di evasione che, tuttavia, resta indeterminato; il secondo, espresso in termini relativi, consistente nel rapporto tra red-

diti e volume di affari evasi al reddito — signor Presidente, ho quasi concluso — a prescindere da una certa confusione terminologica. Siamo alle prese con indicazioni quasi allucinanti, delle quali non si comprende il significato, quando si parla di illeciti economicamente significativi, soglie di punibilità idonee, rilevante offensività delle condotte. In quest'ultimo caso c'è una dichiarazione di intenti, tutta una serie di espressioni che fanno riferimento ai principi generali del diritto penale e vengono inserite nella delega dando al Governo la possibilità di fare ciò che vorrà, al di sopra del Parlamento. Evidentemente anche dalle parole del collega Bonito e dall'ordine del giorno presentato si evince che il provvedimento è insufficiente. L'ordine del giorno presentato recepisce tutte le osservazioni di forza Italia e il fatto che lo stesso collega Bonito abbia detto che è necessaria una nuova delega, evidentemente fa capire che si tratta di una delega insufficiente.

Ciò vuol dire che perderemo altri due anni di tempo per integrare quello che avremmo potuto fare oggi. Siamo alle prese con un altro provvedimento di carta, che non avrà nessuna efficacia, come tutti quelli prodotti sinora dal nostro Governo (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, anche noi siamo convinti che la strada della depenalizzazione sia buona, oltre che necessaria per rendere efficace e più snello il servizio giustizia.

Conveniamo, infatti, sull'esigenza di depenalizzare e di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari, nonché sulla presa d'atto della scarsa sensibilità, in termini di offensività giuridica e di danno sociale, di alcune fattispecie criminose e del fatto che la sanzione penale è uno strumento di difesa sociale di *extrema ratio*. Infatti, la giustizia penale deve essere l'«ultima Thule» del sistema san-

zionatorio, con un'adeguata verifica dell'oggetto di tutela e del grado di offesa.

Occorre un uso efficace della sanzione penale, attraverso il contenimento delle previsioni penali e dopo un'effettiva verifica del bilanciamento tra gli interessi offesi: a questo riguardo, però, il confronto è aperto per quanto riguarda l'operatività ed anche i tempi di attuazione di questa legge, che era necessaria.

Questa legge arriva troppo tardi rispetto all'introduzione normativa, che doveva essere anch'essa epocale, della riforma del giudice unico ed arriva, con il testo approvato dal Senato, anche l'estensione della proposta di depenalizzazione con la delega al Governo per una rivisitazione normativa più organica e con l'introduzione di importanti modifiche al sistema tributario.

Ma pesano negativamente sul testo anche lo stralcio dell'articolo 11 in materia di ambiente e territorio, che delegava il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia di salvaguardia del territorio, indicando la necessità di limitate previsioni penali in tale materia, così come il doppio stralcio in materia di sostanze stupefacenti, nonché l'annuncio diessinopopolare di un'altra depenalizzazione.

Non resta, quindi, che verificare che si tratta di un provvedimento residuale, con scarsi obiettivi in relazione a gerarchie di valori, al bilanciamento di interessi offesi, al contenimento di incriminazioni, alla deflazione, insomma, dei cosiddetti reati « nani ».

Sicuramente vi è stato il solito approccio culturale dell'attuale maggioranza rispetto ai problemi della giustizia, con un arbitrario e ancora eccessivo uso di deleghe al Governo. Vi è stata una blindatura del provvedimento, nessuna attenzione ai pareri, alle condizioni ed alle osservazioni espresse dalle competenti Commissioni.

Anche questo provvedimento, quindi, rimane figlio dell'emergenza e non di una riforma che doveva essere a vasta maggioranza. Abbiamo già riferito degli eccessi nel conferimento di deleghe e della

mancata approvazione di emendamenti che avrebbero sicuramente migliorato il testo licenziato dal Senato: tutto ciò rende assai insufficiente il merito della legge.

Alla luce di queste considerazioni — più ombre che luci —, che evidenziano come alcuni interessi collettivi siano stati messi da parte da una maggioranza sorda, il CCD non può che astenersi dal votare questo testo, che poteva rappresentare una riforma epocale rispetto al *trend* del panpenalismo e che invece viene fuori come una riforma minimale che sarà votata da una maggioranza che continua ad avvertire il sistema giustizia come una questione normale e non come una questione di rilevanza essenziale per lo sviluppo di un sistema giustizia autenticamente democratico e moderno (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, quello in discussione è un provvedimento importante che i verdi hanno sostenuto nell'iter parlamentare, ottenendo anche importanti risultati e, in particolare, riuscendo, con una battaglia politica di merito, ma anche culturale, a far stralciare dal testo sulla depenalizzazione dei reati minori le norme relative alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Ciò non perché non vi sia tuttora l'esigenza di intervenire per riordinare il settore, ma perché non si può non considerare reato minore il danno al territorio e all'ambiente e, quindi, intervenire con un provvedimento onnicomprensivo come quello che ci accingiamo a votare.

Colgo l'occasione per ricordare con forza al Governo ed al Parlamento la necessità che al più presto si provveda alla discussione ed all'approvazione del nuovo codice penale-ambientale, la cui proposta di legge è stata già assegnata alle Commissioni competenti: esso rappresenta un terreno sul quale intervenire per identificare i casi in cui sia più efficace la sanzione penale e quelli in cui sia più

efficace la sanzione amministrativa o il ricorso a misure alternative.

Il testo che ci accingiamo a votare è importante ed interviene positivamente nell'ambito delle riforme complessive che la maggioranza ed il Parlamento hanno avviato in materia di giustizia; esso avrebbe potuto e dovuto essere più coraggioso per i settori nei quali vi è una percezione comune della non necessarietà dell'intervento della norma penale come strumento di regolamentazione dei conflitti, dei disagi e delle devianze sociali. Si sarebbe potuto e dovuto avere più coraggio per depenalizzare norme — penso ai reati di opinione — che ormai non rappresentano più, nella percezione collettiva, un riferimento di tutela penale ma, anzi, vedono la norma penale come un'invasione nel campo civilistico ed amministrativo.

Il testo che stiamo per votare conferisce al Governo alcune importanti deleghe: voglio ricordare, tra tutte, la delega contenuta nell'articolo 2, relativa alla tutela della salute dei cittadini dalle frodi alimentari. La battaglia dei verdi alla Camera e al Senato ha ristretto fortemente il campo di intervento in tale materia. Tuttavia, alla luce dell'esperienza e dello scandalo dei cibi alla diossina, riteniamo che vi debba essere, da parte del Governo, una interpretazione restrittiva della delega stessa e non una interpretazione estensiva che reintroduca gli ambiti e le materie di depenalizzazione che il Parlamento ha espressamente sottratto alla stessa.

Siamo riusciti a salvaguardare la presenza di importanti disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sottraendole alla possibilità di depenalizzazione; su altre disposizioni abbiamo indicato strade alternative, quale la chiusura degli esercizi e degli stabilimenti industriali in cui si riscontrino frodi alimentari. Su tale ambito il Parlamento, nei prossimi mesi, nel momento in cui il Governo procederà a dare esecuzione all'articolo 2, dovrà esercitare un controllo effettivo: su tale frontiera — al pari della frontiera della tutela del territorio e dell'ambiente — non si può consentire di far

passare l'idea di reato minore quando vi è di mezzo la necessità di tutelare la salute dei cittadini e la congruità degli alimenti.

Su tali punti, nelle prossime settimane, noi verdi dovremo mobilitarci ed assumere iniziative forti, all'interno del Parlamento e del Governo, affinché non si introduca in sede governativa ciò che il Parlamento intelligentemente ha saputo togliere dal testo di depenalizzazione.

Con le citate motivazioni, preannuncio il voto favorevole e convinto dei verdi alla proposta di legge in materia di depenalizzazione, perché esso rappresenta una svolta sulla via che conduce ad un diritto penale minimo nel nostro sistema; con le stesse motivazioni, i verdi eserciteranno un forte controllo sui modi in cui la delega verrà attuata da parte del Governo (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marotta, che ha a disposizione 5 minuti. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, ho chiesto la parola per dichiarare il mio dissenso dall'astensione preannunciata dall'onorevole Gazzilli per il mio gruppo. Sono favorevole al provvedimento che ci accingiamo a votare. Mi accingo ad illustrare le ragioni del mio dissenso.

Io ed il mio gruppo — e su questo non c'è dubbio — siamo sostenitori di quello che con un'espressione non molto felice viene definito « diritto penale minimo ». Siamo cioè favorevoli a quella tesi secondo cui la sanzione penale (quella vera, di cui all'articolo 17 del codice penale) deve essere riservata alla tutela dei beni fondamentali che hanno rilievo costituzionale. Orbene, il presente provvedimento va in questo senso. Magari sarà insufficiente, ma se io aspiro ad ottenere dieci e riesco ad avere otto, beh, me lo prendo! Questa è la mia convinzione.

In prima lettura, esattamente il 25 giugno 1997, due anni or sono, dichia-

rammo il nostro voto favorevole e lo stesso fece alleanza nazionale. Il provvedimento venne approvato con la sola contrarietà della lega, quindi quasi all'unanimità. Che cosa sia successo di sconvolgente *medio tempore*, in questi due anni, non lo so proprio. A mio parere di sconvolgente vi è una sola cosa, il fatto che siano passati due anni: il Senato, diciamo la verità, ha perduto molto tempo. A mio avviso non c'è quasi niente di diverso rispetto al provvedimento che approvammo quasi all'unanimità.

Per la verità, signor Presidente, c'è il problema dell'articolo 11, che si sarebbe dovuto sopprimere, per una questione di estetica, di eleganza. Mi rendo conto che il problema è marginale, anzi, non riguarda neppure una sanzione penale, bensì amministrativa, però riproduce una modifica che è già stata introdotta. La brutta figura la fa il Parlamento: capisco che non muore nessuno, per l'amor di Dio — questa, infatti, è l'obiezione che mi è stata mossa —, però muore la credibilità del Parlamento. Politicamente, tuttavia, non possiamo votare contro un provvedimento soltanto perché vi è una disposizione marginale che riproduce una modifica già introdotta. Anzi, la verità è che forse a noi conviene, da un punto di vista politico, che la maggioranza sia tetragona anche di fronte ad un errore conclamato e riconosciuto: politicamente per noi è vantaggioso far rilevare questo aspetto.

Per quanto riguarda l'articolo 9, avevo chiesto di parlare per ritirare la mia firma dall'emendamento soppressivo, che avevo sottoscritto in quanto indotto in errore dal parere della I Commissione, che parlava di disomogeneità della previsione. In seguito, *melius re perpensa*, mi sono convinto che il provvedimento non è affatto disomogeneo. All'articolo 6 del testo originario si prevedeva una delega anche per la revisione della disciplina in materia di reati di questo tipo. Anzi, dirò di più: l'attuale provvedimento va nel senso di una maggiore non punibilità, tanto è vero che la maggioranza si è fatta accogliere un ordine del giorno in proposito (che, per la verità, contrasta con la legge che andiamo

ad approvare, per cui non potrà avere seguito). L'articolo 9, quindi, prevede una delega che era già contenuta nell'articolo 6...

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, deve concludere.

RAFFAELE MAROTTA. Concludo, signor Presidente.

L'articolo 9 non è disomogeneo, prevede una delega che consente addirittura una più ampia non punibilità, stabilendo che si debba fissare una soglia. L'ordine del giorno non potrà essere attuato dal Governo.

Pertanto, non intendo contrappormi ad alcuno, ma debbo obbedire alla mia coscienza. Abbiamo approvato quasi all'unanimità un provvedimento e in sede di discussione generale ci siamo dichiarati favorevoli. Questo non ci autorizza a votare contro. L'astensione non può essere condivisa perché se non si è contro si deve essere a favore; il voto di astensione invece significa lasciar fare agli altri quello che non abbiamo il coraggio di fare noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur convinto della necessità di un'ampia depenalizzazione dei reati minori per alleggerire il peso degli uffici giudiziari — visto che si tratta di reati che non destano più allarme sociale —, mi sembra, tuttavia, che con questo provvedimento, con riferimento ad alcune fattispecie criminose, si sia un po' esagerato dando un ulteriore colpo di maglio all'ordine pubblico ridotto ormai a un vero e proprio colabrodo.

In sostanza, onorevoli colleghi, mi sembra che nel provvedimento siano prevalenti gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi. Mi riferisco in particolare alla disposizione di cui all'articolo 12 che, trasformando il delitto di furto da reato perseguibile d'ufficio a reato perseguibile

a querela di parte, finirà per legalizzare il furto, laddove invece, a mio parere, dato il moltiplicarsi dei furti di anno in anno, andavano forse prese in considerazione ipotesi di inasprimento delle pene a scopo di deterrenza.

Inoltre, per fare un altro esempio, ricordo la norma che abolisce l'oltraggio a pubblico ufficiale: in conseguenza di ciò, il pubblico ufficiale rimarrà più esposto ad ogni sorta di dileggio ed insulto, dando così un ulteriore colpo al prestigio ed alla dignità di chi rappresenta lo Stato e le istituzioni.

Infine, l'abolizione degli articoli 303 e 327 del codice penale incoraggerà sicuramente avventurieri più o meno politici di ogni risma ad attentare con più arroganza e sicumera al prestigio nazionale ed internazionale dello Stato.

È vero che è necessario alleggerire il carico penale dei tribunali e degli uffici giudiziari, ma tra i due interessi in conflitto, o in bilanciamento, quello dello sfoltimento del carico penale e quello della tutela dell'ordine pubblico, a mio parere prevale quest'ultimo, che dovrebbe essere considerato, da tutte le forze politiche indistintamente, un obiettivo primario da perseguire e realizzare prima di ogni altro, persino prima delle riforme istituzionali, perché ordine pubblico significa sicurezza, pace sociale, libertà, tranquillità, capacità di attrazione di investimenti e, quindi, possibilità di lavoro.

Per le ragioni succintamente esposte, signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il mio voto contrario sul provvedimento, in dissenso dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli deputati, in dissenso dall'orientamento del gruppo esprimerò un voto a favore di questo provvedimento, non perché presuma troppo di una personale opinione e neppure mi dissimuli i gravi difetti tecnici e di coordinamento che questo testo reca in sé. Ma vi è nelle

leggi, in tutte le leggi, un che di tendenziale, di significativo e di simbolico che non si può barattare con valori minori e comunque problematici come quelli della tecnica e dell'interna completezza di un provvedimento.

Questo provvedimento indica una strada, abbassa il livello del concetto di lesività penale, abilita la coscienza pubblica a divenire suggeritrice del legislatore e a tutto questo non provvede un voto di astensione. Un voto favorevole è per noi una proposta di collaborazione, di comuni intese in vista di riforme più significative e profonde. In altre parole, astenersi è una decisione probabilmente dubitabile mentre io non dubito della necessità di votare a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

ROCCO MAGGI. Esprimo il voto favorevole del gruppo dei democratici-l'Ulivo su un provvedimento che ha avuto un iter travagliato anche per i tempi che il Senato ha riservato al suo esame. Noi avremmo auspicato l'approvazione del testo nella sua versione originaria; in ogni caso si tratta di un testo normativo assolutamente indispensabile nel contesto generale delle riforme che trovano il proprio apice nell'istituto del giudice unico, già entrato in vigore.

Ciò detto, preannuncio a nome del mio gruppo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare i gruppi parlamentari che hanno preannunciato il loro voto favorevole nonché tutti quei colleghi che nel lungo

iter parlamentare di questo provvedimento hanno consentito, nelle diverse fasi procedurali, di varare una normativa che in realtà apre la strada ad un modo innovativo di considerare il diritto penale, sia attraverso la depenalizzazione che comunque, diciamo così, rivisita l'offensività e il disvalore sociale di certe condotte, sia attraverso una linea che apre la strada ad un nuovo profilo sanzionatorio, che probabilmente rappresenterà la nuova frontiera del diritto penale.

In conclusione, ringrazio tutti i gruppi che hanno deciso di appoggiare il provvedimento e anche quelli che legittimamente hanno deciso di esprimere una valutazione diversa. Annuncio soltanto informalmente, poiché in veste di relatore non svolgo questo ruolo, la posizione favorevole del gruppo dei popolari sul provvedimento in esame.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, desidero intervenire a nome del Governo per ringraziare la Commissione, in particolare il relatore, per il lavoro svolto e i parlamentari e i gruppi che hanno collaborato offrendo dei suggerimenti, a prescindere dalle proprie decisioni in sede di votazione.

Certo, questo poteva essere un provvedimento più ampio; comunque si tratta di un provvedimento importante perché rappresenta l'inizio di una riforma che sarà più incisiva e più profonda sia sul piano sostanziale, perché ci avviamo verso una riforma del diritto penale sostanziale, sia sul piano processuale per i riflessi che comunque questo provvedimento avrà sul giudice unico e quindi sull'efficienza del sistema della giustizia.

***(Votazione finale e approvazione
— A.C. 1850-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 1850-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*:

(Bonito ed altri: « Delega del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1850-B):

Presenti	404
Votanti	267
Astenuti	137
Maggioranza	134
Hanno votato sì	240
Hanno votato no ..	27).

DOMENICO NANIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO NANIA. Signor Presidente, desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione non ha funzionato, impedendomi di esprimere la mia astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione non ha funzionato, impedendomi di esprimere il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3978 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizza-

zione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi (approvato dal Senato) (6079) (ore 12,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

Ricordo che nella seduta del 3 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali con la replica del rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

(Esame degli articoli - A.C. 6079)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 aprile 1999, n. 110 (*vedi l'allegato A - A.C. 6079 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 6079 sezione 2*).

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 6079 sezione 3*).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto infine che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento licenziato per l'Assemblea dalla Commissione di merito;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Gnaga 1.6, in quanto suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e sull'emendamento Nardini 6-ter, in quanto suscettibile di rendere del tutto inadeguate le disponibilità finanziarie del fondo di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per l'adozione delle misure di protezione temporanea ivi previste;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MARIO GATTO, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Gnaga a ritirare il suo emendamento 6.9 e a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario. Rivolgo lo stesso invito all'onorevole Gnaga e all'onorevole Gasparri, presentatori degli identici emendamenti Gnaga 6-ter.1 e Gasparri 6-ter.2, altrimenti il parere è contrario. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

ALBERTO LEMBO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 6079 è stato oggetto di un esame molto attento e approfondito in sede di Comitato per la legislazione.

Il Comitato, sentito anche il Governo, che ha partecipato alla riunione nella persona del sottosegretario Abbate, ha espresso all'unanimità un parere incentrato su una disfunzione che abbiamo individuato nell'articolo 6-ter, ponendo

una condizione che intendo leggere all'Assemblea: « Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, all'articolo 6-ter, comma 1, siano individuati in maniera tassativa e cogente parametri di riferimento per l'individuazione delle aree geografiche in relazione alle quali si ammette, comunque, l'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini stranieri disertori ». Ciò anche per una motivazione che ha trovato concordi tutti i colleghi e che è compresa in questo dispositivo in cui si prefigura, tra l'altro, « il possibile insorgere di gravi contenziosi sul piano delle relazioni internazionali ». Si pone, quindi, una condizione molto forte e molto chiara di cui il relatore non ha tenuto minimamente conto nella relazione per l'Assemblea.

Facendo un richiamo al regolamento, articolo 16-bis, comma 6, segnalo a lei, signor Presidente, e a tutta l'Assemblea che, a fronte di un'indicazione chiara, contenuta nel parere del Comitato relativamente a un punto su cui sarebbe stato necessario intervenire segnalando l'anomalia, vi è stata la palese violazione o, quanto meno, la dimenticanza della norma regolamentare che ho citato.

Se il Comitato, che ritengo lavori efficacemente cercando di produrre risultati adeguati che esprimono la sintesi delle varie anime che lo compongono, esprime un tale parere e, nonostante ciò, si arriva addirittura non solo alla dimenticanza di quanto segnalato, ma anche alla violazione del regolamento, signor Presidente, ritengo necessario segnalarle la questione. Esprimo, altresì, profondi dubbi sulla nostra possibilità di partecipare effettivamente al miglioramento del processo legislativo per la parte che ci compete. La ringrazio.

PRESIDENTE. Presidente Lembo, le do atto del lavoro che sta compiendo in modo eccellente nel Comitato da lei presieduto.

Mi permetto di segnalare al presidente della Commissione e al relatore quanto ha detto testé il presidente del Comitato per la legislazione, perché nel futuro si tenga

conto, in modo diverso rispetto a quanto non sia stato fatto oggi, del parere espresso dal Comitato stesso. Parlo dal punto di vista procedurale, perché nel merito non posso intervenire. Dal punto di vista procedurale, pertanto, si tenga conto — lo ripeto — di quanto evidenziato dal presidente del Comitato per la legislazione.

MARIO GATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO GATTO, *Relatore*. Signor Presidente, va considerata l'urgenza. Noi abbiamo come termine ultimo per l'approvazione del disegno di legge in esame il 22 giugno e, considerato che da parte del Governo vi è stato l'impegno di rivedere con un prossimo provvedimento, che è già allo studio dello stesso esecutivo, tutta la materia, si è per così dire soprasseduto nella valutazione delle problematiche richiamate.

PRESIDENTE. Non mi riferivo al merito — non posso permettermi di farlo —, ma alla procedura, nel senso che il collega Lembo ha sottolineato che nella relazione non si fa cenno del parere del Comitato. Di questo parlavo; come dicevo, non mi sarei mai permesso di intervenire sul merito del provvedimento.

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. Credo che i rilievi, quando sono giusti, vanno accettati. Prendo quindi senz'altro atto di quanto rilevato dal presidente Lembo. Ritengo peraltro che quanto è avvenuto sia dovuto al fatto che, come è noto, la Camera la settimana scorsa non ha potuto tenere seduta.

SIMONE GNAGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE GNAGA. Presidente, in questo caso, per l'ennesima volta (ma a questo proposito entreremmo in un altro tipo di dialettica) non c'è stata la possibilità di inserire la problematica richiamata, che peraltro è già stata oggetto di dibattito in Commissione anche se, in effetti, non è stata inserita nella relazione. Sono però testimone del fatto che è stata oggetto dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

FABRIZIO ABBATE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gnaga 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gnaga. Ne ha facoltà.

SIMONE GNAGA. Intervengo per illustrare brevemente il senso dell'emendamento in esame, sul quale si è già avuto modo di discutere in Commissione. Tuttavia, dal momento in cui il provvedimento è stato oggetto di dibattito e di approvazione da parte del Senato ad oggi, la situazione *in loco*, per fortuna, è notevolmente cambiata.

PRESIDENTE. Onorevole Possa, la prego, l'onorevole Gnaga sta parlando!

SIMONE GNAGA. Lo scopo dell'emendamento era quello di dare una valenza più ampia al contenuto del provvedimento. Ecco perché si parla di « aiuto ai profughi del Kosovo ». Tra l'altro, il contenuto di questa norma è stato oggetto anche di un altro emendamento. È necessario infatti stabilire cosa si intenda per « aiuto ai profughi del Kosovo » perché sono tali, purtroppo, anche soggetti che, stando al contenuto della normativa, non sembrano poter essere oggetto del provvedimento. Tuttavia, nel momento in

cui stiamo discutendo, anche costoro sono profughi del Kosovo (su questo il Governo può certo essere testimone diretto più di tutti noi). Oggi, mentre stiamo lavorando, vi sono profughi che però non rientrano nella definizione adottata nel momento in cui è stato redatto il testo del provvedimento al Senato. Ecco la ragione dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gnaga 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	366
<i>Votanti</i>	355
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	43
<i>Hanno votato no</i> .	312).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Nardini 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, pur non condividendo il provvedimento perché comunque si tratta di un'operazione di sostegno nell'ambito della missione NATO (la missione avrebbe potuto essere diversa), abbiamo presentato degli emendamenti perché la definizione adottata ci sembra veramente datata. La missione internazionale a sostegno della pace è per i profughi del Kosovo. Come ha giustamente rilevato poco fa l'onorevole Gnaga, non è pensabile che una missione di pace in quell'area sia a sostegno dei profughi del Kosovo, nel senso che potrebbe configurarsi come a favore dei cittadini, degli uomini e delle donne esclusivamente del Kosovo. Oggi — ma per la verità anche ieri — le cose sono molto cambiate. Ci troviamo di fronte a

situazioni drammatiche del dopoguerra, anzi, direi, di una fase di apparente tregua. Penso, allora, che dovremmo parlare di profughi dei territori della Repubblica dell'ex Jugoslavia e non del Kosovo; credo che tale allargamento sia importante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, intervengo soltanto per sottolineare che voteremo contro l'emendamento Nardini 1.10 perché riteniamo che nella dizione « profughi del Kosovo » non vi sia distinzione di razze ed etnie; i profughi del Kosovo sono le vittime dei problemi drammatici esistenti in Kosovo. Parlando di profughi dei territori della Repubblica di Jugoslavia allargheremmo il discorso in maniera impressionante perché, a questo punto, includeremmo anche i serbi della Krajina; credo che si entrerebbe in una logica completamente diversa (*Commenti del deputato Nardini*). Che siano serbi o albanesi, sono sempre profughi del Kosovo; pertanto, siamo contrari all'allargamento e voteremo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, condivido le osservazioni svolte dal collega Niccolini. Riteniamo che il provvedimento debba essere mirato all'attuale contesto anche perché la situazione è talmente magmatica e discutibile, da molti punti di vista, come vedremo anche per un altro emendamento, che credo sia più opportuno mantenere il testo originario del provvedimento, mirando l'aiuto sulla popolazione del Kosovo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gnaga. Ne ha facoltà.

SIMONE GNAGA. Signor Presidente, torno sul discorso fatto precedentemente. È evidente che nessun emendamento presentato otterrà il voto favorevole da parte della maggioranza dei presenti per problemi di tempo e di natura procedurale; c'è anche questo aspetto. Invito, però, a discutere di nuovo sulle definizioni contenute nell'articolato.

Quando il provvedimento è stato discusso ed approvato al Senato — si parla di un mese fa — la situazione era diversa; come ha detto giustamente l'onorevole Niccolini, nella dizione « profughi del Kosovo » sono compresi tutti i profughi senza distinzione di etnie? La copertura finanziaria prevista dal provvedimento aiuta soprattutto una parte di quelli che a maggio erano i profughi del Kosovo, mentre non c'è dubbio che oggi — purtroppo in queste zone ciò accade quotidianamente — vi sono profughi del Kosovo di origine serba.

Sono pienamente d'accordo con la collega Nardini sulla presentazione di questo emendamento ma, nel momento in cui si inserisce un aiuto in favore di tutti i profughi presenti sul territorio (non solo del Kosovo), si devono fare i conti con la copertura finanziaria e con le finalità del provvedimento. Introducendo la dizione « profughi dei territori della Repubblica di Jugoslavia » si determinerebbe un allargamento notevole non solo dei soggetti coinvolti dal provvedimento, ma anche delle finalità del provvedimento stesso.

Pur riconoscendo la validità dell'emendamento 1.10 in esame, dichiaro un voto di astensione perché con l'approvazione dell'emendamento stesso si andrebbe al di là delle finalità del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	352
<i>Votanti</i>	328
<i>Astenuti</i>	24
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i> .	312).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gnaga 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	23
<i>Hanno votato no</i> .	318).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gnaga 1.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gnaga. Ne ha facoltà.

SIMONE GNAGA. Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi presenti che in Commissione erano stati presentati più di trenta emendamenti; non tutti sono stati ripresentati in Assemblea ed almeno quei cinque o sei che entrano nel merito del provvedimento mi sembra giusto illustrarli.

È bene chiarire nuovamente — lo dico anche ai colleghi del gruppo parlamentare del quale faccio parte —, infatti, la posizione riguardo all'oggetto in questione, perché su questo, spesso, anche noi stiamo facendo molta confusione.

Qui si parla di ciò che è stato oggetto dei dibattiti politici fin dall'inizio di quella che è stata considerata una missione di difesa integrata, di carattere umanitario, di ingerenza umanitaria e così via. Il Governo, per sua stessa ammissione, fin

dal primo momento, era pienamente a conoscenza della partecipazione al conflitto di nostri militari e di nostri aerei. Gli stessi membri del Governo però ci dissero che non si trattava di una partecipazione ma solo di difesa integrata, di controllo del territorio e, semmai, di un supporto logistico effettuato attraverso la individuazione delle stazioni radar presenti nei Balcani. Questo era ciò che ci è stato detto. Abbiamo invece saputo, sempre da membri del Governo, che non stava accadendo questo.

L'emendamento è, praticamente, un richiamo alla Costituzione.

Poco tempo fa in Commissione, il ministro ha detto (dopo di che sono andato a fare degli approfondimenti perché la risposta non mi tornava) che si sarebbe potuto intervenire, anche militarmente, entrando quindi in uno stato di guerra, stante la seconda parte dell'articolo 11 della Costituzione. A riprova comunque vi è la risposta che è stata data dal ministro in Commissione difesa in ordine seconda parte dell'articolo 11 della Costituzione.

Non essendo un costituzionalista, sono andato a leggere la seconda parte dell'articolo 11 della Costituzione per verificare se essa potesse risolvere anche politicamente, perché noi siamo soggetti politici, quei dubbi che non soltanto chi si è opposto al provvedimento ma che molti della comunità nutrono sulla legittimità di questo nostro intervento militare.

Non voglio farla lunga su questo emendamento. Su di esso è scritto che è autorizzata, dal 24 marzo 1999, la partecipazione delle unità aeree dell'Aeronautica militare e della Marina militare alla difesa dello spazio aereo nazionale ed altro.

Con questo emendamento noi richiama la Costituzione. Se non altro, esso autorizza questo Parlamento e questa Camera nella sua sovranità, a dare un contributo e a conferire legittimità all'intervento militare di cui il Governo era pienamente a conoscenza per ammissione degli stessi suoi membri, mentre noi, pur trovandoci in una Repubblica parlamen-